



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

CHIARIMENTO N. 28
Art. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO. L'ultimo periodo del comma 1. recita Vale il principio fiscale di cassa allargata, ove applicabile. Quesito: i chiede di sapere in maniera più dettagliata in quale ambito dovrebbe trovare applicazione detto principio fiscale.
RISPOSTA N. 28
Il principio di cassa allargata riguarda il datore di lavoro e nel caso specifico l'Università dell'Aquila. Non è applicabile sulla procedura aperta in essere.
CHIARIMENTO N. 29
Art. 8 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. Il primo periodo di pag. 6 recita Tutti gli sportelli del Tesoriere saranno disponibili saranno disponibili per lo svolgimento delle operazioni connesse al servizio quali: 1. Versamento allo sportello delle tasse universitarie, delle quote di iscrizione a master, corsi di specializzazione ecc. Quesito: Si chiede di meglio conoscere come saranno effettuati i versamenti di specie
RISPOSTA N. 29
Per i pagamenti che gli studenti potranno fare presso gli sportelli delle filiali del Tesoriere dovranno esibire esclusivamente uno IUV scaricato dalle procedure informatiche dell'Ateneo con l'esatta indicazione del pagamento
CHIARIMENTO N. 30
Art. 10 VALORE DELL'APPALTO. Il comma 1. indica un valore massimo dell'appalto stimato in Euro 460.000,00 mentre il prospetto allegato al successivo comma 4. Riporta un valore massimo dell'appalto stimato in Euro 465.000,00. Quesito: Si chiede conferma che si tratti di un mero errore di digitazione e che il valore massimo dell'appalto sia effettivamente stimato in Euro 465.000,00
RISPOSTA N. 30
Si conferma che il valore dell'appalto è di € 465.000,00. L'importo di € 460.000,00 è un refuso
CHIARIMENTO N. 31
Art. 13 SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI E RENDICONTAZIONE. Il comma 2. Specifica che i Servizi di trasmissione dati che dovranno essere garantiti riguardano i seguenti flussi informativi: elencando, tra gli altri, la generazione e l'annullamento IUV e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

la rendicontazione IUV, ai sensi del successivo art. 14. Quesito: Tenuto conto che dette incombenze sono poste a carico del partner/intermediario tecnologico dell'ente e che l'Art. non ne fa, correttamente, menzione, si chiede conferma che l'indicazione di detti flussi sia dovuto ad un mero refuso

RISPOSTA N. 31

Si conferma che tutto ciò che concerne gli IUV è a carico del partner tecnologico che non è oggetto di questa procedura. Tutte le indicazioni che riguardano i compiti del partner tecnologico sono inseriti per mero errore di copiatura

CHIARIMENTO N. 32

Art. 21 RISCOSSIONE DELLA CONTRIBUZIONE STUDENTESCA. Il comma 1. prevede l'impegno del cassiere a riscuotere le tasse e la contribuzione dovuta a qualunque titolo dagli studenti specificando che detta riscossione può avvenire mediante punto b) la rete delle proprie filiali. Il comma 1. recita ancora Per le precedenti tipologie di riscossione si dovranno concordare modalità operative di comunicazione telematica tramite tracciati record tra l'Università e il Cassiere, al fine di ottenere i dati relativi a ciascun pagamento, in qualunque modo effettuato, da cui risultino tutte le informazioni fornite dall'Università, integrate con la data del versamento e la valuta di accredito degli importi versati. Il Cassiere dovrà predisporre la trasmissione giornaliera dei tracciati. Nel caso in cui la competenza alla riscossione della tassa regionale per diritto allo studio attualmente in capo alla Regione Abruzzo dovesse essere variata nel tempo per legge o accordo tra gli enti interessati, il Cassiere si impegna a gestirla alle medesime condizioni di cui alla contribuzione studentesca come sopra individuata. Il Cassiere dovrà adeguare le proprie procedure operative ed informatiche alle modifiche nell'esazione delle tasse e dei contributi studenteschi determinate da interventi normativi, ovvero da diverse valutazioni effettuate dall'Università. Tali adeguamenti non devono determinare costi aggiuntivi per l'Università rispetto a quelli determinati in sede di gara. Il comma 2. prevede che Tutti i pagamenti effettuati dagli studenti dell'Ateneo presso le filiali sul territorio nazionale e mediante sportelli bancomat del Cassiere, sono soggetti a commissione a carico dello studente, il cui importo non potrà superare il limite massimo 1,50 per singola operazione. Tale commissione è oggetto di offerta e sarà valutata con conseguente attribuzione di punteggio, in sede di esame delle offerte economiche. Quesito: Si ribadisce quanto già chiesto con il quesito 2



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

RISPOSTA N. 32

Vedi chiarimento n. 29

CHIARIMENTO N. 33

Art. 23 PAGAMENTI VERSO ALTRI PAESI. Il comma 5. prescrive che A richiesta e senza alcuna spesa aggiuntiva l'Istituto dovrà fornire conferma dell'avvenuto pagamento a favore del creditore. Quesito: Si chiede di sapere se tale attività di conferma sarà circoscritta ai soli pagamenti di dubbio esito o se riguardi, invece, la generalità dei pagamenti verso altri paesi

RISPOSTA N. 33

Il Tesoriere dovrà fornire, a richiesta e senza spese, la generalità dei pagamenti verso altri Paesi

CHIARIMENTO N. 34

Art. 26 ANTICIPAZIONI DI CASSA, RILASCIO FIDEJUSSIONI E MUTUI. Il comma 2. impegna Il cassiere al rilascio di fidejussioni entro un importo massimo di 20.000.000,00 nell'interesse dell'Università entro 30 giorni dalla richiesta. Le commissioni saranno commisurate all'importo concesso secondo gli scaglioni della tabella seguente: (segue tabella) Quesito: ai fini della valutazione dell'economicità della specifica incombenza si chiede conferma che le commissioni sono effettivamente commisurate alle singole fidejussioni accordate per tutta la durata delle medesime e non al superamento dei vari scaglioni del plafond. Si chiede, inoltre, di voler quantificare, per quanto attiene le eventuali fidejussioni di importo eccedente Euro 1.000.000,00, l'importo complessivo delle medesime e se sono riconducibili a progetti che l'Università ha già in corso di presentazione/realizzazione o che prevede di presentare/realizzare a breve

RISPOSTA N. 34

Si conferma che le commissioni per le fidejussioni sono commisurate alla cifra richiesta dall'Ateneo in base alla tabella art. 26 per tutta la durata delle fidejussioni stesse. Per



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA

Amministrazione Centrale

Area Affari Generali

Settore acquisti, gare, contratti

chiarezza a titolo di esempio per una fidejussione richiesta per € 2.000.000,00 il tesoriere applicherà direttamente la percentuale dello 0,5% dell'intero importo per una commissione di € 10.000,00 e non percentuali a scaglioni. Per la seconda parte del quesito l'Ateneo ad oggi non ha previsioni certe di richieste fideiussorie. Potrebbe però essere possibile una richiesta per una fidejussione di € 1.750.000,00 (10% del finanziamento di € 17.500.000,00 per il progetto "ACCELERATE" – intervento di riqualificazione e valorizzazione del complesso ex Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli CUP E19D22000310001